

ASSOCIAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI IN EUROPA

Membro Ufficiale dell'Union Internationale des Huissiers de Justice - Parigi
Membro Fondatore della Camera Europea degli Ufficiali Giudiziari - Bruxelles

Al Direttore Generale
Dott.ssa Emilia Fagnoli
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ministero della Giustizia

Oggetto: Delucidazioni sull'articolo 122 del DPR 15/12/1959, n. 1229.

Gentile Dott.ssa Emilia Fagnoli,

Le scrivo in merito alla risposta del 13 marzo 2015 che ha comunicato al Consiglio Nazionale Forense sull'interpretazione dell'articolo 122 del DPR 1229/1959 sui compensi spettanti agli Ufficiali Giudiziari.

Nel rispetto della carica istituzionale che Lei ricopre, mi permetta di essere in disaccordo con la interpretazione che ha divulgato alla Classe Forense e Le spiego le ragioni.

E' doveroso da parte mia, in qualità di rappresentante dell'Associazione degli Ufficiali Giudiziari, farLe presente che la categoria, e non è la prima volta, si sente umiliata dalla poca considerazione che ha manifestato con questo comunicato.

La categoria troppe volte ha tollerato e risposto con il silenzio a circolari che ne hanno svilito e umiliato la professionalità e la dignità. Le faccio solo due esempi:

1. i pignoramenti di domicilio chiuso. Codesto Dipartimento ci ha imposto di restituire gli atti di pignoramento mancato alla parte anche dopo un primo accesso. Si rende conto di cosa significa per noi dover giustificare con gli Avvocati, in particolare quando la richiesta perviene a mezzo posta, del perché non si è proceduto ad un secondo accesso? Sarebbe illegale invece trattenere gli atti per un ulteriore tentativo?

2. Notifica a mezzo posta con spese a carico dell'Erario. Codesto Dipartimento ci ha imposto che quando un biglietto di cancelleria va notificato fuori comune ed il costo della trasferta è inferiore alla spesa, se pur costituisce un aggravio di spesa per l'Erario, siamo tenuti a notificarlo a mezzo posta. E' normale tutto questo? Noi operatori della Giustizia non dovremmo essere i primi ad evitare spreco di denaro pubblico?

Ed ora, rieccoci con la ennesima discriminazione. Non ci sentiamo vittime, ma ci consenta **prima di intraprendere ogni azione di difesa della propria dignità di sottoporLe le nostre ragioni.**

L'intenzione del legislatore con la modifica dell'articolo 122, era di porre fine ad una incentivazione basata sul trasfertismo e intraprendere un cambio di rotta: un incentivo non più sulla quantità ma sulla qualità della prestazione.

Le segnali che già in varie parti d'Italia i magistrati si sono orientati nel ritenere che una volta che l'Ufficiale giudiziario abbia svolto la propria attività, sottoponendo a pignoramento dei cespiti mobiliari, qualora il creditore non provveda all'iscrizione a ruolo del pignoramento, all'Ufficiale giudiziario spetta la percentuale in ragione della metà calcolata sulla minor somma tra il valore del compendio pignorato ed il valore del credito per cui si agiva.

Ed ora le spiego le ragioni del nostro dissenso.

La norma recita. *"In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede"*

Lei scrive *"Nei casi di chiusura anticipata della procedura esecutiva di pignoramento non rientrano le ipotesi di mancato deposito e di iscrizione a ruolo tenuto conto che tali casistiche possono essere conseguenti ad eventuali accordi tra le parti successivi all'attività espletata dall'Ufficiale Giudiziario"*

Mi dispiace non capisco e La prego di chiarirmi alcuni aspetti.

In merito alla frase **"Accordo tra le parti"**, non è chiara la differenza quando il debitore si accorda con il creditore prima o dopo l'iscrizione a ruolo.
Ciò dovrebbe significare che se paga prima, non è chiusura anticipata, mentre dopo si?

Mi sbaglio se affermo che il processo esecutivo inizia con il pignoramento? Leggendo l'articolo 491 c.p.c. non prevede che con il pignoramento inizia l'esecuzione? La stessa Cassazione recita - sentenza del 12 aprile 2011, n. 8298 - *nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata "*

Forse è solo una questione di fascicolo dell'esecuzione?

Qual è la differenza, rispetto al passato, quando era l'Ufficiale Giudiziario a depositare l'atto?

Prima il deposito in cancelleria da parte dell'Ufficiale Giudiziario dava inizio al processo esecutivo ed oggi no?

Su questa ultima domanda mi viene spontaneo farmi una ulteriore domanda: Perché mai, una volta eseguito un pignoramento le opposizioni vanno presentate al giudice dell'esecuzione indipendentemente se la parte iscrive o no una causa. Immaginiamo ad un pignoramento con asporto e apertura forzata o ad un pignoramento di preziosi o denaro depositati in cancelleria.

Se non è iniziato il processo di esecuzione a chi si dovrebbe rivolgere il debitore per presentare opposizione all'esecuzione?

Gentile Direttrice Generale,
secondo Lei se un Giudice dell'Esecuzione interpreta in modo contrario alla sua Tesi, noi Ufficiali Giudiziari come ci dovremmo comportare? Dobbiamo attenerci alla Sua

interpretazione - *peraltro non diretta a noi Ufficiali Giudiziari, ma agli Avvocati* - o come giusto che sia, spetta al Magistrato interpretare la legge?

Il passato insegna che molti orientamenti ministeriali sono state modificate da sentenze. Perché deve essere sempre così nel nostro Ministero?

Lo stesso ministero che avrebbe dovuto già da troppi mesi emanare i decreti attuativi per la ricerca telematica, stavolta con inspiegabile solerzia si cura, senza un minimo di contraddittorio, nonostante il fatto che la percentuale faccia parte della retribuzione dell'Ufficiale giudiziario, di attentare con dichiarazioni unilaterali ad un diritto soggettivo intangibile del lavoratore.

Con la presente, tutta la categoria si augura che Lei riveda la propria interpretazione e a tal fine attendiamo una Sua doverosa risposta.

Cordiali Saluti



AUGE ITALIA

Il Presidente

Arcangelo D'Aurora

Via del Poggio 329 – 47032 – Bertinoro FC

347.23.58.950

angelo@auge.it - angelo.daurora@gmail.com - www.auge.it

fax 0543.57.99.21